



**News n. 113 del 22 settembre 2023
a cura dell'Ufficio del massimario**

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per errata indicazione della norma interposta e mancata delineazione del *tertium comparationis* da parte del giudice *a quo*, la questione di costituzionalità dell'art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di condizioni per l'emersione di rapporti di lavoro cd. "irregolari", sollevata dal T.a.r. per le Marche, sez. I, ordinanza 14 novembre 2022, n. 680, per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione nonché con l'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 2023, n. 150 – Pres. Sciarra, Est. Barbera.

Straniero – Regolarizzazione rapporto di lavoro – Requisiti del datore di lavoro – Reddito minimo – Errata indicazione del parametro di costituzionalità – Errata indicazione del *Tertium comparationis* – Questioni inammissibili di costituzionalità.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione e all'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dal Tribunale amministrativo per le Marche. (1)

(1) I. – Con la sentenza in rassegna, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione e all'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dal T.a.r. per le Marche, sez. I, ordinanza 14 novembre 2022, n. 680 (oggetto della News UM n. 116 del 30 dicembre 2022, cui si rinvia per la ricostruzione in fatto della q.l.c.).

II. – Nel decidere le questioni sopraindicate, la Corte costituzionale:

- a) ha premesso che l'ordinanza sopraindicata ha ritenuto che la norma censurata:
- a1) in via principale, si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost. e l'art. 17 della legge n. 400 del 1988, in quanto il legislatore delegante non avrebbe indicato nessun criterio direttivo per l'individuazione, in capo al datore di lavoro, il reddito minimo richiesto per accedere alla procedura di emersione;
 - a2) in via subordinata, violerebbe l'art. 3 Cost., determinando un'irragionevole disparità di trattamento sia rispetto all'art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109 del 2012, che, «[n]ei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro», consente il rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione; sia rispetto all'art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 27 maggio 2020, che, nell'ipotesi di datore di lavoro «affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza» e di dichiarazione di emersione effettuata «per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza», non richiede alcun requisito reddituale;
- b) ha dichiarato inammissibili:
- b1) la questione sollevata in via principale poiché il giudice *a quo* ha invocato: i) un parametro manifestamente inconfidente non venendo in rilievo – ai sensi dell'art. 76 Cost. – alcuna delega legislativa, avendo la norma censurata rinviato, per la sua attuazione, a un decreto ministeriale; ii) una disposizione di legge ordinaria – l'art. 17 della l. n. 400 del 1988 – non già come norma interposta rispetto a un parametro costituzionale, bensì direttamente come parametro del giudizio di legittimità;
 - b2) la questione sollevata in via subordinata per errata delineazione del *tertium comparationis* da parte giudice *a quo* giacché:
 - non costituiva “diritto vivente” o indirizzo giurisprudenziale prevalente, l'interpretazione dell'art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (disciplinante una precedente procedura di emersione) secondo cui la carenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro sarebbe annoverabile tra le “cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro” che legittimerebbero il rilascio allo straniero di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, sicché sarebbe stato onere del rimettente argomentare su questo profilo, con conseguente manifesta infondatezza della q.l.c. per difetto di motivazione (Corte cost., 5 maggio 2021, n. 87 (in *Giur. costit.*, 2021, 1106), 5 marzo 2021, n. 30 (Foro it. 2021, I, 1569, in *Giur. costit.*, 2021, 254), 13 marzo 2020, n. 54 (in *Foro it.*, 2021, I, 1198, in *Giur. costit.*, 2020, 640), 4 marzo 2019, n. 33, (in *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Comune e provincia*, n. 328, in *Giur. costit.*, 2019, 610, con nota di PIZZOLATO, PAGLIARIN, *La Corte e le funzioni fondamentali dei Comuni: la ragionevolezza degli interventi statali di coordinamento della finanza pubblica nell'attesa di norme ordinamentali*; in *Giorn. dir. amm.*, 2019, 590, con nota di SPANICCIATI, *Il rilievo della dimensione territoriale per un'efficiente amministrazione locale*, in *Riv. corte conti*, 2019, 238, con nota di NUNCIATA, in *Regioni*, 2019, 522, con nota di MORELLI, in *Foro amm.*, 2020, 1676);

- la violazione del principio di uguaglianza è denunciata in riferimento ad una norma secondaria – l’art. 9, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020, che, nell’ipotesi di datore di lavoro «*affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza*» e di dichiarazione di emersione effettuata «*per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza*», non richiede alcun requisito reddituale – e come tale inidonea ad essere assunta a *tertium comparationis* nel giudizio di legittimità costituzionale imperniato sull’art. 3 Cost.

III – Per completezza, si segnala quanto segue:

- c) per una sintetica ricognizioni dei casi di inammissibilità della q.l.c. nella giurisprudenza costituzionale:
 - c1) con riferimento all’assenza originaria della *potestas iudicandi* per difetto di giurisdizione, competenza e legittimazione: *i*) v. Corte cost., 20 luglio 2023, n. 156 (oggetto della News UM n. 106 del 7 settembre 2023) secondo cui è necessario che il giudice *a quo*, a pena di inammissibilità per difetto di rilevanza della q.l.c., prospetti una non implausibile seppure opinabile, motivazione sulla sussistenza della propria giurisdizione; Cost. cost., 9 febbraio 2023, n. 16 (in *Foro it.*, 2023, I, 639, con nota di ROMBOLI nonché oggetto della News UM n. 33 del 9 marzo 2023); *ii*) con particolare riferimento alla competenza: v. Corte cost., 31 marzo 2022, n. 81 (in *Giur. costit.*, 2022, 909 nonché oggetto della relativa News US n.39 del 22 aprile 2022 del); *iii*) per difetto di legittimazione, v. 7 febbraio 2020, n. 13 (in *Foro it.*, 2019, I, 1523, con nota di ROMBOLI, nonché oggetto della News US n. 20 del 21 febbraio 2020);
 - c2) sulla verifica della *potestas iudicandi* nel processo amministrativo: *i*) in generale v. Corte cost., ordinanza 14 febbraio 2023, n. 22 (in *Giur. costit.*, 2023, 251, nonché oggetto della News UM n. 41 del 23 marzo 2023); *ii*) con riferimento alla fase cautelare: v. Corte cost., 22 luglio 2021, n. 162 (in *Giur. costit.*, 2021, 1626 nonché oggetto della News US n. 73 del 10 settembre 2021) secondo cui l’avvenuta definizione del giudizio cautelare determina l’esaurimento del relativo potere del rimettente di guisa che l’incidente di costituzionalità sollevato ai fini del giudizio di merito rende la stessa q.l.c. inammissibile per difetto di rilevanza; *iii*) con riguardo all’effetto preclusivo del giudicato in relazione alla rilevanza della q.l.c.: v. Corte cost., 28 luglio 2020, n. 171 (in *Foro it.*, 2020, I, 3705, con nota di CERBO nonché oggetto della News US n. 18 del 12 febbraio 2021); *iv*) in relazione alla tipologia di sindacato devoluta al giudice amministrativo: Corte cost., ordinanza 6 dicembre 2019, n. 261 (in *Giur. costit.*, 2019, 3198, nonché oggetto della News US n. 1 dell’8 gennaio 2020);
 - c3) sulla verifica – ai fini della rilevanza – delle condizioni dell’azione: *i*) con riguardo all’interesse a ricorrere: Corte cost., 20 dicembre 2017, n. 276 (in *Foro it.*, 2018, I, 399, nonché oggetto della relativa News US del 2017);
 - c4) sulla necessità dell’esatta ricostruzione da parte del giudice *a quo* della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento: v. Corte cost. 16 marzo 2023, n. 42 (in *Riv. giur. edilizia*, 2023, 456 nonché oggetto della News UM n. 50 del 6 aprile 2023); 10 maggio 2022, n. 118 (in *Giur. costit.*, 2022, 1346 nonché oggetto della relativa News US n. 57 del 15 giugno 2022);

- c5) sulla necessità – ai fini della rilevanza – della coincidenza tra *petitum* del giudizio *a quo* e oggetto della q.l.c.: Corte cost., 21 febbraio 2020, n. 30 (in *Foro amm.*, 2020, 203 nonché oggetto della News US n. 28 del 13 marzo 2020), 24 luglio 2019, n. 199 (in *Foro it.*, 2019, I, 2990 nonché oggetto della News US n. 111 del 18 ottobre 2019);
- c6) sulla necessità – ai fini della rilevanza – dell’osservanza del principio della domanda e del rispetto dei limiti segnati dai motivi di ricorso rispetto gli argomenti spesi dal giudice *a quo*: v. Corte cost., 28 maggio 2019, n. 130 (in *Foro amm.*, 2020, 1802, nonché oggetto della relativa News US n. 69 del 12 giugno 2019);
- c7) sulla necessità che il giudice *a quo* delimiti con chiarezza e senza ambiguità il *petitum* del giudizio nonché l’intervento richiesto, se meramente ablativo oppure manipolativo-additivo, della normativa censurata: Corte cost., 14 febbraio 2020, n. 21 (in *Giur. costit.*, 2020, 194 nonché oggetto della News US n. 21 del 14 febbraio 2020); 13 dicembre 2019, n. 271 (in *Foro it.*, 2020, I, 1121, con nota di A. TRAVI, nonché oggetto della News US n. 2 dell’8 gennaio 2020), 18 novembre 2019, n. 239 (in *Giur. costit.*, 2019, 2986, nonché oggetto della relativa News US del 2019);
- c8) con riferimento all’esatta individuazione da parte del giudice *a quo*: i) del parametro costituzionale che si assume violato: v. Cost. cost., 13 dicembre 2022, n. 249 (in *Giur. costit.*, 2022, 2817, in *Foro amm.*, 2023, 157, nonché oggetto della News n. 4 del 18 gennaio 2023); ii) nonché della sua effettiva e concreta lesione: v. Corte cost., 5 aprile 2022, n. 89 (in *Giur. costit.*, 2022, 298, nonché oggetto della relativa News US n. 40 del 2 maggio 2022), ordinanza 21 dicembre 2020, n. 276 (in *Foro it.*, Rep. 2020, voce *Regione in genere e regioni a statuto ordinario*, n. 295, in *Giur. costit.*, 2020, 3181, con nota di TRAINA, *L’ampliamento del Parco dell’Appia supera il vaglio di costituzionalità*, oggetto della News US n. 8 del 16 gennaio 2021); iii) di tutti i profili di non manifesta infondatezza (Corte cost., 27 luglio 2020, n. 168 (in *Giorn. dir. amm.*, 2021, 6, 779 nota di TAMBURRINI, *Quando il commissariamento è un “caso critico”*, nonché oggetto della News US n. 97 del 9 settembre 2020);
- c9) sulla necessità di valutare – ai fini della rilevanza della q.l.c. – l’impossibilità di un’interpretazione conforme: Corte cost., sentenza, 19 giugno 2019, n. 150 (in *Foro it.*, 2019, I, 2603 nonché oggetto della relativa News US n. 82 del 16 luglio 2019), ordinanza 19 giugno 2019, n. 151 (in *Giur. costit.*, 2019, 1658, nonché oggetto della News US n.72 del 28 giugno 2019);
- c10) con riferimento alla corretta individuazione del *tertium comparationis*: Corte cost., 4 maggio 2023, n. 85 (in *Riv. giur. edilizia*, 2023, 443, nonché oggetto della News UM n. 86 del 3 luglio 2023),
- c11) con riferimento alle ragioni che il giudice *a quo* deve delineare per giustificare l’applicazione della disposizione censurata e determinare la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale: v. Corte cost., 3 marzo 2022, n. 52 (in *Riv. giur. edilizia*, 2022, 434 nonché oggetto della relativa News US n. 28 del 13 marzo 2022), 3 dicembre 2020, n. 259 (in *Giur. costit.*, 2020, 3063, in *Foro amm.*, 2021, 918 nonché oggetto della News US n. 7 del 15 gennaio 2021), 25 settembre 2020, n. 206 (in *Giur. costit.*, 2020, 2353,

- in *Riv. giur. edilizia*, 2020, 1162, in *Foro amm.*, 2021, 233, nonché oggetto della News US n. 118 del 9 novembre 2020); Corte cost., 20 luglio 2020, n. 153 (in *Foro it.*, Rep. 2021, voce *Edilizia e urbanistica*, n. 348, in *Giur. costit.*, 2020, 1737, con nota di F.G. SCOCA, *Segnalazione certificata di inizio attività e tutela del terzo*, nonché oggetto della News US n. 95 del 3 settembre 2020);
- c12) con riferimento alle varie fattispecie di inammissibilità: v. Corte cost., 18 febbraio 2022, n. 36 (in *Foro it.*, Rep. 2022, voce *Regione in genere e regioni a statuto ordinario*, n. 287, in *Giur. costit.*, 2022, 423 nonché oggetto della relativa News US n. 25 del 3 marzo 2022);
- c13) con riferimento alla rilevanza nel giudizio *a quo*: v. Corte cost., 7 ottobre 2021, n. 190 (in *Foro it.*, 2021, I, 3771, nonché oggetto della News US n. 82 del 27 ottobre 2021).